



Ordinanza del DATEC concernente le specifiche relative all'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)

del 5 luglio 2024

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell'ordinanza
del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica,

ordina:

Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2025 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	$\leq 3,23$
B	$> 3,23$ fino a $\leq 4,03$
C	$> 4,03$ fino a $\leq 4,84$
D	$> 4,84$ fino a $\leq 5,65$
E	$> 5,65$ fino a $\leq 6,46$
F	$> 6,46$ fino a $\leq 7,26$
G	$> 7,26$

¹ RS 730.02

² RS 741.41

Art. 2 Media delle emissioni di CO₂

Per il 2025 la media delle emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta è di 113 g/km.

Art. 3 Calcolo dell'equivalente benzina³

L'equivalente benzina per le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,14;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km \times 1,52 l/kg;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,79;
- d. miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km \times 0,72;
- e. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km \times 0,11 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km \times 3,82 l/kg.

Art. 4 Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria⁴

L'equivalente benzina per l'energia primaria per le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,09;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km \times 1,23 l/kg;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,79;
- d. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km \times 1,67;
- e. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km \times 0,22 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km \times 7,51 l/kg.

³ Basi di calcolo conformemente ai fattori di emissione di CO₂ dell'Inventario svizzero dei gas serra dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; 2024) e alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l'Ufficio federale dell'energia 2021.

⁴ Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell'Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l'UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

Art. 5 Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica⁵

Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO₂ per 100 in ciascun caso:

- a. benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 461 g CO₂/l;
- b. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 433 g CO₂/l;
- c. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in kg/100 km × 503 g CO₂/kg;
- d. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 373 g CO₂/l;
- e. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 462 g CO₂/l;
- f. elettricità: consumo di energia (elettricità) in kWh/100 km × 110 g CO₂/kWh;
- g. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in kg/100 km × 1584 g CO₂/kg.

Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

¹ Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV⁶ (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2025 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 4,80
B	> 4,80 fino a ≤ 5,12
C	> 5,12 fino a ≤ 5,56
D	> 5,56 fino a ≤ 6,00
E	> 6,00 fino a ≤ 6,65
F	> 6,65 fino a ≤ 7,52
G	> 7,52

² L'etichetta Energia per i veicoli NEDC contiene:

- a. un'indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b. l'obiettivo di emissioni di CO₂ pari a 95 g/km.

⁵ Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell'Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l'UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

⁶ RS 741.41

³ Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 7 luglio 2023⁷ concernente le specifiche relative all'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

5 luglio 2024

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:



Albert Rösti